

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1101

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, FIRRARELLO, FABBRI,
NESSA, PESSINA, DE RIGO, GUASTI, COSTA, SAMBIN,
OGNIBENE, PICCIONI, D’IPPOLITO, GRECO, NOVI,
D’AMBROSIO, MINARDO, GIRFATTI, MANUNZA, BASILE,
MARANO, DEGENNARO e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

—————

Istituzione dell’operatore dei servizi di tutela

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di conferire disciplina giuridica ai soggetti chiamati a mantenere l'ordine in pubbliche manifestazioni ed eventi in locali chiusi o all'aperto.

Fino ad ora queste migliaia di persone, quasi esclusivamente giovani, sono stati chiamati a compiti delicati e rischiosi - come la disciplina nelle discoteche, concerti, manifestazioni sportive - senza direttive precise nè preparazione e formazione professionale nè tutela giuridica. Si tratta di figure la cui prestanza fisica dovrebbe fungere da persuasione a non turbare l'ordine. Questi giovani, noti con l'appellativo di «buttafuori», sono impiegati senza contratto e nell'esercizio delle proprie funzioni rischiano di commettere una serie di reati sulle persone; nonostante ciò si è creato un mondo «di fatto» assai singolare: associazioni sindacali, agenzie specializzate nel fornire personale addetto alla sicurezza, e così via.

Si sono configurate situazioni originali: qualora - ad esempio - il gestore di una discoteca o di un locale pubblico in genere, chiami più volte le Forze dell'ordine per reprimere eventuali episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, può subire un provvedimento di chiusura del proprio locale, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «quale luogo abituale di spaccio». E questo non agevola certo la collaborazione tra operatori e Forze dell'ordine.

Spesso, inoltre, si verificano episodi assolutamente marginali ed immediatamente contrastabili con un semplice intervento «intimidatorio» mentre sollecitare in questi casi un

intervento della forza pubblica comporterebbe un inutile spreco di energie.

La regolamentazione di tale attività consentirebbe inoltre di responsabilizzare l'intera categoria evitando episodi spiacevoli spesso frutto di improvvisazione e di scarsa preparazione ad un servizio che necessita di provati requisiti morali e attitudinali.

Le stesse imprese interessate a fornire servizi di controllo, se regolarizzate, avrebbero la possibilità di scegliere tra persone che già hanno superato alcune verifiche sulle loro caratteristiche personali e professionali.

Non meno rilevante sarebbe poi l'impatto della presente legge sull'occupazione soprattutto giovanile.

Disciplinare e regolamentare il fenomeno, equivale a rendere ufficiale un'attività che fa dell'autocontrollo, del rispetto delle regole e della salvaguardia di un vivere civile, pur in ambito di divertimento e svago, la propria ragione di esistere.

L'articolo 1 prevede la finalità della legge, nel quadro della situazione sopra descritta.

L'articolo 2 delinea una definizione di coloro che sono chiamate a mantenere l'ordine e la sicurezza in situazioni particolari, le cui mansioni sono elencate nell'articolo 3. E' necessario avere, almeno in una prima fase, un controllo anche nominativo delle persone che operano nei servizi di tutela e, per questo, l'articolo 4 prevede l'istituzione di un apposito Albo regionale.

Fondamentale per chi opera in settori così delicati ed in ambienti ad alto rischio è la formazione professionale: essa è disciplinata dall'articolo 5, mentre il successivo articolo 6 prevede la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce la figura professionale dell'operatore dei servizi di tutela e ne disciplina l'attività, al fine di prevenire comportamenti a rischio e garantire idonea assistenza in luoghi e contesti in cui si concentra un numero elevato di persone, quali:

- a) sale da ballo;
- b) concerti ed altre manifestazioni in ambienti chiusi e all'aperto;
- c) eventi sportivi;
- d) fiere;
- e) aree commerciali.

Art. 2.

(Operatore dei servizi di tutela)

1. Sono operatori dei servizi di tutela i soggetti che, iscritti all'albo di cui all'articolo 4, garantiscono un corretto comportamento in situazioni di disagio e rischio nei luoghi e nei contesti lavorativi di cui all'articolo 1.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'operatore dei servizi di tutela collabora con le Forze dell'ordine, preposte alla salvaguardia dell'incolumità delle persone fisiche, con le guardie particolari giurate, preposte alla custodia e vigilanza delle proprietà mobiliari ed immobiliari, e con il personale medico ed infermieristico competente per interventi sanitari.

Art. 3.

(Attività)

1. Gli operatori dei servizi di tutela svolgono le seguenti attività:

a) agevolare il flusso e deflusso del pubblico nelle sale e nei grandi eventi o manifestazioni di massa, anche attraverso il controllo dei titoli di ingresso;

b) concordare preventivamente con il titolare del locale in cui esercitano la propria attività, l'impostazione e la gestione dei servizi di tutela, nonché le modalità di raccordo con lo *staff* operativo dei locali o delle manifestazioni;

c) osservare costantemente i frequentatori della sala da ballo o i partecipanti alle grandi manifestazioni per cogliere situazioni di disagio e di rischio intervenendo, in accordo con i titolari e con gli *staff* operativi interni, fin dalle prime manifestazioni delle suddette situazioni, a fini preventivi;

d) verificare costantemente che i frequentatori dei locali si attengano ad un comportamento che non travalichi i limiti di un corretto e civile divertimento proprio del luogo in cui si svolge l'evento, ponendosi come riferimento e deterrente verso comportamenti a rischio e potenzialmente violenti e prevaricatori;

e) prevenire e, quando è necessario, attuare le prime azioni di intervento delle situazioni di rissa o eccitazione tra i fruitori del locale o tra i partecipanti ad una manifestazione, con l'obiettivo di prevenirne l'evolversi, in attesa delle Forze dell'ordine di competenza territoriale istituzionalmente preposte alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza;

f) prevenire l'abuso di bevande alcoliche, anche mediante azioni di informazione e sensibilizzazione sui loro effetti e rischi;

g) prevenire l'uso di sostanze psicotrope, anche mediante azioni di informazione

e sensibilizzazione del cliente sugli effetti e sui rischi di tali sostanze;

h) collaborare con operatori sociali e sanitari;

i) effettuare interventi di primo soccorso;

l) operare al fine di dissuadere i clienti dal mettersi alla guida di autoveicoli se in condizioni psicofisiche non idonee;

m) controllare costantemente il rispetto delle norme di sicurezza e, se non applicate, riferire immediatamente al responsabile indicato ai sensi di legge;

n) collaborare con le Forze dell'ordine per il miglior espletamento delle funzioni loro proprie stimolando a livello territoriale la costruzione di protocolli di comunicazione operativa con le stesse.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo regionale)

1. Presso l'assessorato regionale competente è istituito l'albo regionale degli operatori dei servizi di tutela, di seguito denominato «albo».

2. L'albo è costantemente aggiornato da una Commissione istituita secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 5 e al superamento del relativo esame finale, nonché al possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale del comune di residenza;

b) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Nazione.

4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, ogni due anni la Commissione di cui al comma 2 verifica la persistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3

e accerta che l'iscritto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati a livello regionale.

Art. 5.

(Formazione professionale)

1. I corsi di formazione per operatori dei servizi di tutela sono organizzati su base regionale, d'intesa con la regione, mediante enti di formazione professionale accreditati.

2. I corsi di formazione vertono sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto civile e penale e norme sulla sicurezza e i patti sociali;

b) conoscenza dei contesti di lavoro: tecniche di analisi e conoscenza delle dinamiche delle situazioni di aggregazione di massa;

c) psicologia del cliente, tecniche di comunicazione e di gestione delle dinamiche relazionali in situazioni di difficoltà;

d) situazioni di rischio ed elementi di primo soccorso e riduzione del danno;

e) tecniche di gestione della sicurezza relazionale nei contesti di divertimento notturno e negli eventi di massa e modelli organizzativi.

3. La Giunta regionale delibera la durata, i programmi, le modalità organizzative, il luogo di svolgimento, la nomina della Commissione d'esame e le prove finali.

4. La Commissione di cui al comma 3 è composta da:

a) un esperto dei contesti di divertimento notturno ed eventi di aggregazione di massa;

b) un operatore qualificato di strutture di cura e recupero delle tossicodipendenze;

c) un avvocato penalista;

d) un rappresentante delle Forze dell'ordine;

e) un componente indicato dall'associazione di categoria dei gestori di discoteche,

sale da ballo e similari maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un componente indicato dall'associazione di categoria degli operatori di sala più rappresentativa a livello regionale.

5. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è obbligatoria. Sono ammessi agli esami i soggetti che abbiano frequentato almeno l'80 per cento del monte ore di formazione previsto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. La sperimentazione iniziale a livello nazionale, con l'avvio di percorsi formativi in almeno dieci regioni, è finanziato dal Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127, e successive modificazioni, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

